

Statuto di società per azioni

Titolo I – Denominazione, sede, oggetto, durata

Articolo 1) Denominazione

- 1.1. La società è denominata “**WIIT S.p.A.**” (di seguito, la “**Società**”).
- 1.2. La denominazione sociale può essere scritta con qualsiasi forma grafica o carattere, con lettere sia maiuscole sia minuscole.

Articolo 2) Sede

- 2.1. La Società ha sede nel Comune di Milano.
- 2.2. Il consiglio di amministrazione ha la facoltà di istituire e/o sopprimere sedi secondarie, succursali, filiali, uffici e stabilimenti, sia in Italia sia all'estero, nonché di trasferire la sede sociale nel territorio nazionale.
- 2.3. Il domicilio di azionisti, amministratori, sindaci e obbligazionisti, per quanto concerne i loro rapporti con la Società, è quello risultante dai libri sociali, salva diversa elezione di domicilio comunicata per iscritto all'organo amministrativo. È onere dell'azionista, dell'amministratore, del sindaco e dell'obbligazionista comunicare il cambiamento del proprio domicilio. In mancanza dell'indicazione del domicilio nei libri sociali si fa riferimento alla residenza anagrafica o alla sede legale dell'azionista, dell'amministratore, del sindaco o dell'obbligazionista di riferimento.

Articolo 3) Oggetto

- 3.1. La Società ha per oggetto:
 - a) fornitura di servizi informatici, in particolare nei settori *Cloud Computing*, *Business Process Outsourcing* e *IT Process Outsourcing*;
 - b) attività di automazione per quanto attiene sia all'informatica tradizionale e d'ufficio che la telematica e la robotica, mediante studi, progetti e realizzazioni di sistemi *hardware* e *software*;
 - c) assistenza tecnica per la migliore realizzazione e utilizzazione di sistemi installati e da installare, nonché servizi di elaborazione e comunicazione dati;
 - d) attività di consulenza in direzione e gestione aziendale, finanziaria e di *marketing*, strategica e operativa;
 - e) attività di formazione e supporto alla qualificazione delle strutture e delle risorse umane interne;
 - f) commercio all'ingrosso e al minuto, per conto proprio e di terzi, di apparecchiature *hardware*, di computer e dei relativi accessori e pezzi di ricambio.
- 3.2. La Società può assumere e concedere agenzie, commissioni, rappresentanze, con o senza deposito, e mandati, acquistare, utilizzare e trasferire brevetti e altre opere dell'ingegno umano, compiere ricerche di mercato ed elaborazioni di dati per conto proprio e per conto di terzi, concedere e ottenere licenze di sfruttamento commerciale nonché compiere tutte le operazioni commerciali (anche di *import-export*), finanziarie, mobiliari e immobiliari, necessarie o utili per il raggiungimento degli scopi sociali.

- 3.3. La Società può altresì assumere interessenze e partecipazioni in altre società o imprese di qualunque natura aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio.
- 3.4. Al fine di quanto sopra, la Società potrà intraprendere ogni operazione commerciale, industriale, finanziaria, mobiliare o immobiliare ritenuta dal consiglio di amministrazione necessaria o utile per il raggiungimento degli scopi sociali, ivi compreso il contrarre mutui con enti o istituti bancari, prestare fidejussioni, accendere ipoteche su beni sociali, assumere impegni anche a lunga scadenza, esercitare l'attività editoriale di periodici, con esclusione dei quotidiani.
- 3.5. Le predette attività devono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio.

Articolo 4) Durata

- 4.1. La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2070 e potrà essere prorogata per decisione dell'assemblea dei soci, fermo restando quanto previsto all'articolo 25.1 che segue.

Titolo II – Capitale, azioni, conferimenti, finanziamenti, obbligazioni e altri strumenti finanziari

Articolo 5) Capitale

- 5.1. Il capitale sociale ammonta a Euro 2.802.066,00 (duemilioni ottocentoduemila sessantasei virgola zero zero) diviso in n. 26.340.660 (ventiseimilioni trecentoquarantamila seicentosessanta) 28.020.660 (ventottomilioni ventimila seicentosessanta) azioni. Le azioni vengono emesse senza indicazione del valore nominale nei titoli e nello statuto.
- 5.2. In data 16 maggio 2024, l'Assemblea degli Azionisti ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione una delega per la durata di anni 5 dalla data dell'assemblea predetta, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, ad aumentare a pagamento e in via scindibile, in una o più *tranches*, il capitale sociale, ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, del codice civile, per un importo massimo complessivo di nominali Euro 280.206,60 (oltre sovrapprezzo) mediante emissione di massime n. 2.802.066 azioni ordinarie prive dell'indicazione del valore nominale e aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, conferendo al Consiglio di Amministrazione la facoltà di stabilire modalità, termini e condizioni di ciascun esercizio della delega e della relativa esecuzione, nel rispetto dei limiti di seguito indicati, e pertanto il Consiglio di Amministrazione avrà la possibilità di determinare, anche in prossimità dell'avvio di ciascuna operazione:
- la misura dell'aumento di capitale, comunque complessivamente non superiore ad un importo massimo di nominali Euro 280.206,60, da eseguirsi in una o più *tranches*, anche in via scindibile;
 - il prezzo di emissione delle azioni, incluso il sovrapprezzo, nel rispetto dei limiti di cui all'art. 2441, comma 4, secondo periodo, del Codice Civile. In particolare, il prezzo di emissione dovrà corrispondere al valore di mercato delle azioni, e ciò dovrà essere confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione legale; è fatta salva, ferma la necessità della conferma di cui sopra, l'applicazione di un eventuale sconto sul prezzo delle azioni, nella misura che sarà stabilita dal Consiglio di Amministrazione, nel rispetto comunque della norma di legge e della prassi di mercato;

- le modalità tecniche di collocamento.

È stabilito che l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione potrà essere assunta solo ove giustificata da precise esigenze d'interesse sociale e dai benefici complessivi delle operazioni perseguibili e, in particolare, potrà avere luogo qualora il Consiglio di Amministrazione ritenga opportuno che le azioni di nuova emissione siano offerte in sottoscrizione a investitori (anche qualificati/istituzionali) e/o *partner* industriali, anche al fine di implementare eventuali accordi strategici e/o di acquisizione e/o *partnership* e/o coinvestimento e/o meccanismi di *retention* con detti soggetti, e in ogni caso, anche qualora l'operazione costituisca parte di un più ampio accordo industriale che risulti, secondo la prudente valutazione del Consiglio di Amministrazione, di rilevanza strategica per la Società.

In data 16 maggio 2024, l'Assemblea degli Azionisti ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione una delega per la durata di anni 5 dalla data dell'assemblea predetta, ai sensi degli artt. 2443 e 2420-ter del codice civile, a (i) aumentare, a pagamento, anche in via scindibile, in una o più *tranches*, il capitale sociale, per un importo massimo complessivo di nominali Euro 700.516,50 (oltre sovrapprezzo), mediante emissione di massime n. 7.005.165 azioni ordinarie prive dell'indicazione del valore nominale e aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 4, primo periodo, e 5, del codice civile (l'"Aumento di Capitale"), e (ii) emettere, in una o più *tranches*, obbligazioni convertibili in azioni per un ammontare non eccedente Euro 280.000.000,00 ed aumentare il capitale sociale in via scindibile a servizio della conversione, per un importo massimo complessivo di nominali Euro 700.516,50 (oltre sovrapprezzo di massimi Euro 279.299.483,50), mediante emissione di azioni ordinarie prive dell'indicazione del valore nominale e aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, con parità contabile implicita di emissione non inferiore a quella preesistente, il tutto per un aumento di capitale sociale il cui valore nominale non sia complessivamente superiore ad Euro 700.516,50, conferendo al Consiglio di Amministrazione la facoltà di stabilire modalità, termini e condizioni di ciascun esercizio della delega e della relativa esecuzione, nel rispetto dei limiti di seguito indicati, e pertanto il Consiglio di Amministrazione avrà la possibilità di determinare, anche in prossimità dell'avvio di ciascuna operazione:

- le forme tecniche di ciascuna emissione e le modalità tecniche di collocamento, ivi inclusa la facoltà di individuare di volta in volta, se procedere con un'offerta (i) in opzione ai soci ai sensi dell'art. 2441, comma 1, del codice civile, e/o (ii) a terzi, con esclusione o limitazione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, commi 4, primo periodo, e 5, del codice civile, del codice civile, individuando i beni conferendi e/o i destinatari secondo quanto *infra* indicato;
- la misura dell'Aumento di Capitale, comunque complessivamente non superiore ad un importo massimo di nominali Euro 700.516,50, da eseguirsi in una o più *tranches*, anche in via scindibile;
- il prezzo di emissione delle azioni, incluso il sovrapprezzo, tenuto conto, tra l'altro, delle condizioni di mercato prevalenti nel momento di determinazione dei termini dell'Aumento di Capitale e dei corsi di borsa dell'azione WIIT. Nel caso di esclusione o limitazione del diritto di opzione, nel contesto della determinazione del prezzo di emissione, troveranno altresì applicazione le previsioni di cui ai commi 4 e 6 dell'art.

2441 del codice civile. Il Consiglio di Amministrazione potrà ricorrere, se del caso, ad uno sconto sul prezzo delle azioni, nella misura che sarà dallo stesso stabilita prima dell'avvio dell'operazione, avuto riguardo alla prassi di mercato;

- il numero puntuale di azioni oggetto dell'emissione e, in caso di offerta in opzione, il relativo rapporto di opzione.

È stabilito che:

- l'esclusione del diritto di opzione ai sensi del primo periodo del comma 4 dell'Art. 2441 del codice civile potrà avere luogo qualora il Consiglio di Amministrazione ritenga opportuno che le azioni di nuova emissione siano liberate mediante conferimento, da parte di soggetti terzi, di rami di azienda, aziende o beni funzionalmente organizzati per lo svolgimento di attività analoghe, connesse, sinergiche e/o strumentali a quelle del Gruppo e/o comunque funzionali allo sviluppo dell'attività di quest'ultimo, nonché di crediti, partecipazioni, strumenti finanziari quotati e non;

- l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione ai sensi del comma 5 dell'art. 2441 del codice civile, potranno avere luogo qualora il Consiglio di Amministrazione ritenga opportuno che le azioni di nuova emissione siano offerte in sottoscrizione a investitori (anche qualificati/istituzionali) e/o *partner* industriali, anche al fine di implementare eventuali accordi strategici e/o di acquisizione e/o *partnership* e/o coinvestimento e/o meccanismi di *retention* con detti soggetti,

e in entrambi i casi, anche qualora l'operazione costituisca parte di un più ampio accordo industriale che risulti, secondo la prudente valutazione del Consiglio di Amministrazione, di rilevanza strategica per la Società.

Le medesime condizioni e previsioni sopra illustrate troveranno applicazione anche con riferimento all'emissione di obbligazioni convertibili in azioni, con facoltà del Consiglio di Amministrazione di procedere con l'eventuale quotazione delle obbligazioni convertibili su uno o più mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione, italiani e/o esteri.

Articolo 6) Azioni e identificazione degli azionisti

- 6.1. Le azioni sono nominative, indivisibili, liberamente trasferibili per atto fra vivi o *mortis causa* e danno diritto ad un voto ciascuna, fatta eccezione per quanto disposto dall'articolo 7 del presente statuto.
- 6.2. Le azioni sono emesse in regime di dematerializzazione ai sensi degli articoli 83-bis e ss. del d.lgs. 58/1998 (il "**TUF**") e attribuiscono uguali diritti ai loro possessori, fermo restando quanto disposto dall'articolo 7 del presente statuto.
- 6.3. Attraverso le modalità previste dalle norme legislative e regolamentari di volta in volta vigenti, la Società può chiedere agli intermediari, in qualsiasi momento e con oneri a proprio carico, i dati identificativi degli azionisti che non abbiano espressamente vietato la comunicazione degli stessi, unitamente al numero di azioni registrate sui conti ad essi intestati.
- 6.4. Salva diversa norma inderogabile di legge o di regolamento, i costi relativi alla richiesta di identificazione degli azionisti su istanza dei soci, sono ripartiti in pari misura (eccezion fatta per i costi di aggiornamento del libro soci, che restano a carico della Società) tra la Società e i soci richiedenti.
- 6.5. La Società può limitare la richiesta di identificazione degli azionisti che non abbiano espressamente vietato la comunicazione dei propri dati a coloro

che detengano una partecipazione pari o superiore ad una determinata soglia individuata dal soggetto richiedente.

Articolo 7) Azioni con voto maggiorato

7.1. Ogni azione dà diritto a un voto, fatto salvo quanto previsto nei successivi paragrafi del presente articolo.

7.2. In deroga a quanto previsto dall'articolo che precede, un soggetto avrà diritto a voto doppio per azione (e quindi a 2 (due) voti per ogni azione) in tutte le assemblee ordinarie e straordinarie la cui *record date* cade (ai sensi dell'art. 83-*sexies* del TUF) in un giorno successivo al decorso del termine di cui al successivo punto a) e ove siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:

a) il diritto di voto sia spettato al medesimo soggetto (o, in caso di contitolarità del Diritto Reale Legittimante (come di seguito definito), ai medesimi soggetti) in forza di un diritto reale legittimante (*i.e.*, piena proprietà con diritto di voto, nuda proprietà con diritto di voto o usufrutto con diritto di voto) (il **"Diritto Reale Legittimante"**) per un periodo continuativo di almeno 24 (ventiquattro) mesi (il **"Periodo Rilevante"**), fermo restando che ai fini del calcolo del Periodo Rilevante si computa altresì il periodo di possesso continuativo delle azioni intercorrente tra la data di inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie della Società su AIM Italia / Mercato Alternativo del Capitale, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (*i.e.*, il 5 giugno 2017) e la data di iscrizione nell'Elenco Speciale (come *infra* definito) (il **"Periodo di Vesting AIM Italia"**);

b) la ricorrenza del presupposto *sub* (a) sia attestata:

(i) dall'iscrizione continuativa, per un periodo di almeno 24 (ventiquattro) mesi, nell'elenco speciale appositamente istituito e disciplinato dal presente articolo (il **"Elenco Speciale"**); ovvero

(ii) al fine di considerare nel calcolo del Periodo Rilevante anche il Periodo di Vesting AIM Italia, dall'iscrizione continuativa nell'Elenco Speciale e, per il computo del Periodo di Vesting AIM Italia, da apposita comunicazione rilasciata dall'intermediario presso il quale le azioni sono depositate ai sensi della normativa vigente attestante la titolarità del Diritto Reale Legittimante per il periodo anteriore la data di iscrizione nell'Elenco Speciale.

Inoltre è attribuito 1 (uno) voto ulteriore alla scadenza di ogni periodo di 12 (dodici) mesi, successivo alla maturazione del Periodo Rilevante, in cui l'azione sia appartenuta al medesimo soggetto (o, in caso di contitolarità del Diritto Reale Legittimante, ai medesimi soggetti) in forza di un Diritto Reale Legittimante, iscritto nell'Elenco Speciale, fino a un massimo complessivo di 10 (dieci) voti per azione, restando inteso che per gli aventi diritto che, alla data di iscrizione presso il competente Registro delle Imprese della deliberazione dell'assemblea straordinaria della Società del 16 maggio 2024, con la quale è stato emendato il presente articolo (la **"Data Iscrizione Delibera Assemblea Straordinaria"**), abbiano già maturato il beneficio del voto doppio e che siano iscritti nell'Elenco Speciale, il periodo aggiuntivo per la maturazione degli ulteriori voti decorrerà dalla Data Iscrizione Delibera Assemblea Straordinaria.

- 7.3. La Società istituisce e tiene presso la sede sociale, con le forme ed i contenuti previsti dalla normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente, l'Elenco Speciale, cui devono iscriversi i titolari del Diritto Reale Legittimante che intendano beneficiare della maggiorazione del diritto di voto. Il consiglio di amministrazione nomina l'incaricato della gestione dell'Elenco Speciale e ne definisce i criteri di tenuta (se del caso, anche soltanto su supporto informatico).
- 7.4. Al fine di ottenere l'iscrizione nell'Elenco Speciale, il soggetto legittimato ai sensi del presente articolo dovrà presentare un'apposita richiesta, allegando una comunicazione attestante la titolarità del Diritto Reale Legittimante – che può riguardare anche solo parte delle azioni per cui tale soggetto sia titolare di un Diritto Reale Legittimante – rilasciata dall'intermediario ai sensi della normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente e contenente le informazioni previste dalla normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente ovvero, solo per i titolari del Diritto Reale Legittimante che abbiano acquisito tale titolarità precedentemente alla data di iscrizione nell'Elenco Speciale e che intendano avvalersi del Periodo di Vesting AIM Italia (ossia del periodo di possesso anteriore alla data di iscrizione nell'Elenco Speciale secondo quanto sopra previsto), allegando una comunicazione rilasciata dall'intermediario presso il quale le azioni sono depositate ai sensi della normativa vigente attestante la titolarità del Diritto Reale Legittimante per il Periodo di Vesting AIM Italia. La richiesta può riguardare tutte o anche solo una parte delle azioni di spettanza del soggetto titolare del Diritto Reale Legittimante e, salvo quanto previsto al successivo articolo 7.13, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 143-*quater* del regolamento adottato dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ("**Consob**") con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato (il "**Regolamento Emittenti**"), comporterà, successivamente al decorso del termine di 24 (ventiquattro) mesi dall'iscrizione nell'Elenco Speciale stesso ovvero successivamente al decorso del periodo inferiore necessario per la maturazione del diritto per i soggetti che siano titolari di un Diritto Reale Legittimante (con il relativo diritto di voto) prima della data di iscrizione nell'Elenco Speciale e che intendano avvalersi del Periodo di Vesting AIM Italia, l'iscrizione nell'apposita sezione dell'Elenco Speciale relativa a coloro che hanno conseguito il diritto alla maggiorazione del voto. Nel caso di soggetti diversi da persone fisiche, il soggetto che richiede l'iscrizione nell'Elenco Speciale dovrà precisare se lo stesso è sottoposto a controllo diretto o indiretto di terzi ed i dati identificativi dell'eventuale controllante finale (e della relativa catena di controllo).
- 7.5. Ogni titolare del Diritto Reale Legittimante può, in qualunque tempo, mediante apposita richiesta ai sensi di quanto sopra previsto, indicare ulteriori azioni per le quali richieda l'iscrizione nell'Elenco Speciale.
- 7.6. L'Elenco Speciale è aggiornato a cura della Società entro il 5° (quinto) giorno di mercato aperto dalla fine di ciascun mese di calendario e, in ogni caso, entro la c.d. *record date* prevista dalla normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente in relazione al diritto di intervento e di voto in assemblea.
- 7.7. Il titolare del Diritto Reale Legittimante iscritto nell'Elenco Speciale è tenuto a comunicare senza indugio alla Società ogni circostanza e vicenda che comporti il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita o interruzione della titolarità del Diritto Reale Legittimante

e/o del relativo diritto di voto (ivi incluso il trasferimento diretto o indiretto di partecipazioni di controllo nei casi previsti al successivo articolo 7.9).

- 7.8. La Società procede alla cancellazione (totale o parziale, a seconda dei casi) dall'Elenco Speciale nelle seguenti circostanze: rinuncia dell'interessato; comunicazione dell'interessato o dell'intermediario comprovante il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita o interruzione della titolarità del Diritto Reale Legittimante e/o del relativo diritto di voto; d'ufficio ove la Società abbia notizia dell'avvenuto verificarsi di fatti che comportano il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita o interruzione della titolarità del Diritto Reale Legittimante e/o del relativo diritto di voto.
- 7.9. Il soggetto rilevante viene cancellato dall'Elenco Speciale e la maggiorazione del diritto di voto (ove già maturata) viene meno:
- a) con riferimento alle azioni oggetto di trasferimento a titolo oneroso o gratuito che comporti il trasferimento del Diritto Reale Legittimante, restando inteso che a tali fini per "trasferimento" si intende anche la costituzione di pegno, di usufrutto o di altro vincolo sull'azione quando ciò comporti la perdita del diritto di voto da parte del soggetto in questione, così come la perdita del diritto di voto anche in assenza di vicende traslative. Resta inteso che la costituzione di pegno con conservazione del diritto di voto in capo al titolare del Diritto Reale Legittimante non determina la perdita della legittimazione alla maggiorazione del diritto di voto;
 - b) nel caso in cui il Diritto Reale Legittimante appartenga ad una persona giuridica o ad altro ente privo di personalità giuridica che sia soggetto a controllo, in caso di cambio di controllo;
- fatta avvertenza che le fattispecie di cui al successivo articolo non costituiscono un evento rilevante al fine delle precedenti lettere a) e b) e, pertanto, per tali fattispecie né il periodo per la maturazione della maggiorazione del diritto di voto sarà interrotto né si verificherà una perdita della maggiorazione del diritto di voto.
- 7.10. Le fattispecie menzionate nell'ultimo capoverso del precedente articolo 7.9 sono rappresentate da:
- a) successione per causa di morte a favore degli eredi (ma non a favore dei legatari) o trasferimento a titolo gratuito in forza di un patto di famiglia ovvero per la costituzione e/o dotazione di un trust, di un fondo patrimoniale o di una fondazione i cui beneficiari siano lo stesso trasferente o i di lui eredi legittimari;
 - b) fusione o scissione del titolare del Diritto Reale Legittimante (o della persona giuridica o ente che lo controlla) a favore della società incorporante, risultante dalla fusione o beneficiaria della scissione, a condizione che la società incorporante, risultante dalla fusione o beneficiaria della scissione sia controllata, direttamente o indirettamente, dal medesimo soggetto che, direttamente o indirettamente, controlla il titolare del Diritto Reale Legittimante (ma non negli altri casi di fusione o scissione del titolare del Diritto Reale Legittimante);
 - c) trasferimento da un portafoglio ad altro degli OICR (come definiti dal TUF) gestiti da uno stesso soggetto;
 - d) cambio di controllo che occorra per effetto di successione per causa di morte a favore degli eredi (ma non a favore dei legatari) o di

trasferimento a titolo gratuito in forza di un patto di famiglia ovvero per la costituzione e/o dotazione di un *trust*, di un fondo patrimoniale o di una fondazione i cui beneficiari siano lo stesso trasferente o i di lui eredi legittimari.

Nei casi di cui al presente articolo, gli aventi causa del titolare del Diritto Reale Legittimante hanno diritto di richiedere l'iscrizione nell'Elenco Speciale con la stessa anzianità d'iscrizione del dante causa (con conseguente conservazione del beneficio della maggiorazione del voto ove già maturata).

7.11. La maggiorazione del diritto di voto:

- a) si estende, in pari misura al diritto già maturato, alle azioni di nuova emissione in caso di un aumento di capitale ai sensi dell'articolo 2442 del Codice Civile e di aumento di capitale mediante nuovi conferimenti effettuati nell'esercizio dei diritti di opzione originariamente spettanti in relazione alle azioni per le quali sia già maturata la maggiorazione del diritto di voto;
- b) può spettare, in pari misura al diritto già maturato, anche con riferimento alle azioni assegnate in cambio di quelle a cui è attribuito il diritto di voto maggiorato, in caso di fusione o di scissione della Società, qualora ciò sia previsto dal relativo progetto di fusione o di scissione. Tale previsione trova applicazione anche nel caso di un'operazione di fusione, scissione o trasformazione transfrontaliera ai sensi del decreto legislativo 2 marzo 2023, n. 19.

Analoghi principi si applicheranno con riferimento alle azioni per le quali il diritto alla maggiorazione del voto doppio sia in corso di maturazione, *mutatis mutandis*.

7.12. Nelle ipotesi di cui al precedente articolo, le nuove azioni acquisiscono la maggiorazione del diritto di voto: (i) per le azioni di nuova emissione spettanti al titolare in relazione ad azioni per le quali sia già maturata la maggiorazione del diritto di voto (o in relazione ai diritti di opzione di pertinenza di queste ultime), dal momento dell'emissione delle nuove azioni con contestuale iscrizione nell'Elenco Speciale, senza necessità di un ulteriore decorso del periodo continuativo di titolarità del Diritto Reale Legittimante e senza necessità di un'apposita ulteriore istanza per il conseguimento di tale maggiorazione, mantenendo la medesima anzianità di iscrizione delle azioni per le quali sia già maturata la maggiorazione del diritto di voto, fatto salvo il diritto di rinunciare ai sensi del successivo articolo 7.13; e (ii) per le azioni di nuova emissione spettanti al titolare in relazione ad azioni per le quali la maggiorazione del diritto di voto non sia già maturata (ma sia in via di maturazione) (o in relazione ai diritti di opzione di pertinenza di queste ultime), dal momento del compimento del periodo di titolarità del Diritto Reale Legittimante di cui al precedente articolo 7.2 a) calcolato a partire dalla originaria iscrizione nell'Elenco Speciale (ovvero dalla data di computazione della precedente titolarità del Diritto Reale Legittimante ai sensi dei precedenti articoli 7.2 a) e 7.2 b), punto (ii)).

7.13. Il soggetto che sia iscritto nell'Elenco Speciale ha diritto di chiedere in ogni tempo, mediante comunicazione scritta inviata alla Società, la cancellazione (totale o parziale) da tale elenco con conseguente automatica perdita della legittimazione al beneficio della maggiorazione del voto, ove maturata, o del diritto di acquisirla con riferimento alle azioni per cui è stata chiesta la cancellazione dall'Elenco Speciale. Il soggetto a cui spetta il diritto di voto maggiorato può, inoltre, in ogni tempo rinunciare

irrevocabilmente alla maggiorazione del diritto di voto per tutte o parte delle azioni mediante comunicazione scritta inviata alla Società. Resta fermo che la maggiorazione del diritto di voto può essere nuovamente acquisita rispetto alle azioni per le quali è stata rinunciata, o persa in altro modo, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 7.2.

- 7.14. La maggiorazione del diritto di voto si computa anche per la determinazione dei *quorum* costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale, ma non ha effetto sui diritti, diversi dal voto, spettanti in forza del possesso di determinate aliquote del capitale sociale.
- 7.15. Ai fini del presente articolo, la nozione di controllo è quella prevista dall'articolo 93 del TUF.
- 7.16. La Società può adottare un regolamento che disciplini le modalità attuative del voto maggiorato.
- 7.17. Qualsiasi modifica (migliorativa o peggiorativa) della disciplina della maggiorazione del voto dettata dal presente articolo o la sua soppressione non richiedono altro se non l'approvazione da parte dell'assemblea straordinaria ai sensi di legge. È in ogni caso escluso il diritto di recesso nella massima misura consentita dalla legge.

Articolo 8) Conferimenti, finanziamenti, obbligazioni e altri strumenti finanziari

- 8.1. Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante conferimento di beni in natura e di crediti. Ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, del Codice Civile, la Società può deliberare aumenti di capitale sociale con esclusione del diritto d'opzione, nel limite del 10% (dieci per cento) del capitale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e che ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione, fermi restando gli altri casi di esclusione e limitazioni del diritto di opzione previsti dalla normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente.
- 8.2. L'assemblea può attribuire al consiglio di amministrazione la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale, fino a un ammontare determinato e per un periodo massimo di 5 (cinque) anni dalla data della deliberazione, nonché la facoltà di emettere obbligazioni anche convertibili, fino ad un ammontare determinato e per un periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione.
- 8.3. La Società ha facoltà di emettere altre categorie di azioni, ai sensi degli articoli 2348 e seguenti del Codice Civile, e strumenti finanziari (anche da assegnare individualmente, ai sensi, nei limiti e per gli effetti di cui all'articolo 2349 del Codice Civile, ai prestatori di lavoro dipendenti della Società o di società controllate), ivi incluse, se concorrono le condizioni di legge e a mezzo delle necessarie modifiche statutarie, azioni privilegiate, azioni di risparmio, *warrants*.
- 8.4. La Società può emettere, altresì, obbligazioni con delibera assunta dal consiglio di amministrazione e obbligazioni convertibili con delibera assunta dall'assemblea dei soci, nel rispetto delle disposizioni di legge e fermo restando quanto previsto all'articolo 8.2. che precede.
- 8.5. La Società può ricevere dai soci finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto della normativa vigente e con

particolare riferimento alle norme che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

Articolo 9) Offerte pubbliche di acquisto

9.1. Il consiglio di amministrazione, e i suoi eventuali organi delegati, senza necessità di autorizzazione dell'assemblea, hanno facoltà di:

- a) compiere atti o operazioni che possono contrastare il conseguimento degli obiettivi di un'offerta pubblica di acquisto o di scambio, dalla comunicazione di cui all'articolo 102, comma 1, del TUF e fino alla chiusura dell'offerta ovvero fino a quando l'offerta stessa non decada;
- b) attuare decisioni prese prima dell'inizio del periodo sopra indicato alla lettera a), che non siano ancora state attuate in tutto o in parte, che non rientrino nel corso normale delle attività della Società e la cui attuazione possa contrastare il conseguimento degli obiettivi dell'offerta.

~~9.2. Ai sensi dell'art. 106, comma 3-*quater*, TUF, sino alla data dell'assemblea convocata per approvare il bilancio relativo al quinto esercizio successivo alla quotazione non si applica l'obbligo di cui all'art. 106, comma 3, lett. b), TUF.~~

Titolo III – Assemblea degli azionisti

Articolo 10) Convocazione assemblea

- 10.1. L'assemblea degli azionisti è convocata, nei termini previsti dalla normativa vigente, anche fuori dal comune della sede sociale, purché in Italia, mediante avviso da pubblicarsi sul sito internet della Società nonché secondo le altre modalità previste dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, e contenente le informazioni richieste dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, anche in considerazione delle materie trattate. L'assemblea ordinaria e quella straordinaria si tengono in un'unica convocazione, fatta eccezione per i casi in cui l'assemblea ordinaria e/o quella straordinaria sia convocata dal consiglio di amministrazione anche in seconda e terza convocazione secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, indicando nell'avviso di convocazione il giorno, l'ora e il luogo dell'adunanza.
- 10.2. Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale, sono presenti tutti gli aventi diritto al voto e partecipa all'assemblea (anche con le modalità di cui al successivo articolo 11.2) la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e la maggioranza dei componenti dell'organo di controllo.

Articolo 11) Intervento e voto

- 11.1. Hanno diritto a intervenire in assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto. Essi sono legittimati in forza delle disposizioni di legge vigenti.
- 11.2. L'assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, e in particolare che:
 - a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli

intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; e
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Inoltre, l'Assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi con l'intervento esclusivo del rappresentante designato di cui all'articolo 135-*undecies* del TUF ove consentito dalla, e in conformità alla, normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente, secondo quanto disposto dal Consiglio di Amministrazione e indicato nell'avviso di convocazione. Al rappresentante designato potranno essere conferite anche deleghe e sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-*novies*, TUF.

- 11.3. La riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.
- 11.4. Ove il Consiglio di Amministrazione non abbia stabilito, nell'avviso di convocazione, che l'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto avvenga esclusivamente per il tramite del rappresentante designato, ogni azionista può farsi rappresentare nell'assemblea, mediante delega scritta, conferita anche a persona non azionista, salve le incompatibilità e i limiti previsti dalla legge. La delega può essere notificata alla Società, anche in via elettronica, mediante posta elettronica all'indirizzo indicato nell'avviso di convocazione. Il medesimo avviso di convocazione può altresì indicare, nel rispetto della normativa vigente, ulteriori modalità di notifica in via elettronica della delega, utilizzabili nella specifica assemblea cui l'avviso si riferisce.
- 11.5. Fatto salvo quanto previsto dal precedente articolo 11.2, la Società, previa delibera del consiglio di amministrazione, può designare, per ciascuna specifica assemblea, con indicazione contenuta nell'avviso di convocazione, un soggetto al quale i soci possono conferire delega con istruzioni di voto su tutte o alcune proposte all'ordine del giorno, in termini e con le modalità previste dalla legge.
- 11.6. La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società effettuata da un intermediario abilitato alla tenuta dei conti sui quali sono registrati gli strumenti finanziari ai sensi di legge, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto (la "**Comunicazione**").
- 11.7. La Comunicazione è effettuata sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del 7° (settimo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione. Le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini dell'esercizio del diritto di voto nell'assemblea.
- 11.8. La Comunicazione effettuata dall'intermediario abilitato deve pervenire alla Società entro la fine del 3° (terzo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione; resta ferma la legittimazione all'intervento e all'esercizio del diritto di voto qualora la Comunicazione sia pervenuta alla Società oltre i suddetti termini, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

- 11.9. Per quanto non diversamente disposto, l'intervento e il voto sono regolati dalla legge.
- 11.10. Lo svolgimento delle riunioni assembleari è disciplinato dalla legge, dallo statuto e, se adottato, dal regolamento che disciplini lo svolgimento dei lavori assembleari.
- 11.11. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono adottate con le maggioranze richieste dalla legge.

Articolo 12) Competenza e deliberazioni

- 12.1. L'assemblea ordinaria e/o straordinaria delibera sugli oggetti a essa attribuiti dal presente statuto, dalla legge e dai regolamenti applicabili.
- 12.2. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono adottate con le maggioranze richieste dalla legge.

Articolo 13) Presidenza dell'assemblea

- 13.1. L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o, in caso di sua mancanza o rinuncia, da un vice presidente (se nominato) o, in caso di mancanza o di rinuncia da parte di tutti i vice presidenti, da una persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.
- 13.2. Il presidente dell'assemblea è assistito da un segretario designato con il voto della maggioranza dei presenti.
- 13.3. Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento e accerta i risultati delle votazioni; di tutto quanto precede viene dato conto nel verbale dell'assemblea, che egli sottoscrive insieme al segretario.
- 13.4. Nei casi di legge, o quando ciò è ritenuto opportuno dal presidente dell'assemblea, il verbale è redatto da un notaio designato dallo stesso presidente.

Titolo IV – Organo amministrativo e controlli

Articolo 14) Numero, durata e composizione

- 14.1. La Società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da minimo 5 (cinque) e massimo 11 (undici) membri.
- 14.2. Tutti gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità ed onorabilità previsti dalla legge e dalle altre disposizioni applicabili. Inoltre, un numero di amministratori individuato secondo la normativa legale e regolamentare applicabile deve possedere i requisiti di indipendenza ivi richiesti.
- 14.3. I membri del consiglio di amministrazione non possono essere nominati per un periodo superiore a 3 (tre) esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dal presente statuto.

Articolo 15) Nomina del consiglio di amministrazione

- 15.1. L'assemblea ordinaria, prima di procedere alla nomina del consiglio di amministrazione, determina il numero e la durata in carica dei componenti.
- 15.2. Gli amministratori vengono nominati dall'assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti o dal consiglio di amministrazione nelle quali i

candidati devono essere elencati in numero non superiore a quelli da eleggere, ciascuno abbinato ad un numero progressivo.

- 15.3. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.
- 15.4. Ogni azionista non può presentare o concorrere a presentare né votare, neppure per interposta persona o fiduciaria, più di una lista.
- 15.5. Nel caso in cui un azionista abbia concorso a presentare più di una lista, la presentazione di tali liste sarà invalida nel caso in cui il computo della partecipazione dell'azionista risulti determinante al raggiungimento della soglia richiesta.
- 15.6. Hanno diritto di presentare le liste soltanto i soci cui spetta il diritto di voto che da soli o insieme ad altri soci rappresentino almeno la percentuale del capitale sociale, sottoscritto alla data di presentazione della lista, stabilita e pubblicata dalla Consob ai sensi del Regolamento Emittenti, che verrà di volta in volta comunicata nell'avviso di convocazione dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina del consiglio di amministrazione.
- 15.7. Ai fini della determinazione della quota minima di partecipazione di cui al precedente articolo 15.6, richiesta per la presentazione delle liste, si ha riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società. La certificazione comprovante la titolarità di tale partecipazione può essere prodotta anche successivamente al deposito della lista purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società.
- 15.8. Ai fini della nomina degli amministratori da eleggere, non si terrà conto delle liste che non hanno conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta dallo statuto o dalla normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente per la presentazione delle liste stesse.
- 15.9. Ciascuna lista contenente un numero di candidati pari o inferiore a 3 deve includere almeno 1 (uno) amministratore in possesso dei requisiti d'indipendenza prescritti dalla normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente, indicandolo distintamente; ciascuna lista contenente un numero di candidati inferiore a 8 e superiore a 3 deve includere almeno 2 (due) amministratori in possesso dei requisiti d'indipendenza prescritti dalla normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente, indicandoli distintamente; ciascuna lista contenente un numero di candidati pari o superiore a 8 deve includere almeno 3 (tre) amministratori in possesso dei requisiti d'indipendenza prescritti dalla normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente, indicandoli distintamente. Inoltre, ove richiesto dalla normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente, ciascuna lista contenente un numero di candidati pari o superiore a 3 (tre) deve indicare candidati di genere diverso secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione ai fini del rispetto della normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente in materia di equilibrio tra generi.
- 15.10. Ciascuna lista deve essere corredata (i) dei *curricula* professionali dei candidati, contenenti un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati stessi, (ii) dell'attestazione dell'eventuale idoneità a qualificarsi come indipendente, ai sensi della normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente, (iii) delle dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, nonché l'esistenza dei requisiti eventualmente prescritti dalla legge e dai regolamenti per i membri

del consiglio di amministrazione e (iv) delle ulteriori informazioni richieste dalla normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente e dallo statuto, che verranno indicate nell'avviso di convocazione.

- 15.11. Ogni lista deve essere sottoscritta dai soci che l'hanno presentata e depositata presso la sede sociale entro il 25° (venticinquesimo) giorno precedente la data dell'assemblea in prima o unica convocazione, fermi i termini stabiliti dalla legge per il deposito con riguardo alle convocazioni successive alla prima, e deve essere messa a disposizione del pubblico secondo la normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente.
- 15.12. Ferma restando la facoltà di produrre la certificazione comprovante la titolarità della partecipazione nel termine previsto dall'articolo 15.7, all'atto della presentazione della lista, devono essere fornite le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato la lista, con indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta.
- 15.13. I soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa devono, inoltre, presentare una dichiarazione attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dalle norme di legge con questi ultimi.
- 15.14. La lista eventualmente presentata dal consiglio di amministrazione deve (i) essere depositata e resa pubblica, con le modalità previste dalla normativa di tempo in tempo applicabile alle liste presentate dai soci, entro il 30° (trentesimo) giorno precedente la data dell'assemblea in prima o unica convocazione, fermi i termini stabiliti dalla legge per il deposito con riguardo alle convocazioni successive alla prima, e deve essere messa a disposizione del pubblico secondo la normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente per le liste dei soci, e (ii) soddisfare, *mutatis mutandis*, i requisiti stabiliti per la presentazione di liste da parte dei soci.
- 15.15. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono si intendono non presentate e non vengono sottoposte a votazione.
- 15.16. Alla elezione del consiglio di amministrazione si procede come di seguito indicato:
 - a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti (la "**Lista di Maggioranza**"), in base all'ordine progressivo in cui sono stati elencati, sono tratti tutti gli amministratori da eleggere meno 1 (uno). Al candidato elencato al primo posto della Lista di Maggioranza spetta la carica di Presidente del consiglio di amministrazione;
 - b) dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o con coloro che hanno votato la Lista di Maggioranza (la "**Lista di Minoranza**") viene tratto un amministratore, in persona indicato col primo numero nella lista medesima.
- 15.17. Qualora nessuna lista, oltre alla Lista di Maggioranza, abbia conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la sua presentazione, allora, in tal caso (anche in deroga all'articolo 15.16 che precede), tutti i membri del consiglio di amministrazione dovranno essere tratti dalla Lista di Maggioranza.
- 15.18. In caso di parità di voti tra liste, si procede a una nuova votazione da parte dell'assemblea, con riguardo esclusivamente alle liste in parità, risultando prevalente la lista che ottiene il maggior numero di voti.

- 15.19. Qualora non fosse possibile completare la composizione del consiglio di amministrazione secondo la procedura definita in precedenza, si provvede prelevando dalla Lista di Maggioranza, nell'ordine in essa presenti, gli eventuali candidati non ancora eletti che consentano di rispettare i requisiti di indipendenza e di genere richiesti dalla normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente.
- 15.20. Qualora la composizione del consiglio di amministrazione derivante dall'applicazione dei precedenti paragrafi non consenta il rispetto dell'equilibrio tra i generi, tenuto conto del loro ordine di elencazione in lista, gli ultimi eletti della Lista di Maggioranza del genere più rappresentato decadono nel numero necessario ad assicurare l'ottemperanza al requisito, e sono sostituiti dai primi candidati non eletti della stessa lista del genere meno rappresentato. In mancanza di candidati del genere meno rappresentato all'interno della Lista di Maggioranza in numero sufficiente a procedere alla sostituzione, l'assemblea integra l'organo con le maggioranze di legge, assicurando il soddisfacimento del requisito. La sostituzione degli eletti appartenenti al genere più rappresentato che siano in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dalla normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente dovrà in ogni caso avvenire con nominativi che tali requisiti analogamente posseggano.
- 15.21. La stessa procedura si applicherà *mutatis mutandis* qualora non sia stato eletto il numero di amministratori indipendenti richiesti dalla normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente.
- 15.22. Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprime il proprio voto su di essa e qualora la stessa ottenga la maggioranza relativa, risultano eletti amministratori i candidati elencati in ordine progressivo, fino a concorrenza del numero fissato dall'assemblea, fermo restando il rispetto dei requisiti stabiliti dalla normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente e dallo statuto in materia di composizione del consiglio di amministrazione e, in particolare, in materia di equilibrio tra generi. Il candidato indicato al primo posto della lista risulta eletto Presidente del consiglio di amministrazione.
- 15.23. Qualora non vengano presentate liste ovvero qualora l'applicazione dei criteri di cui ai precedenti paragrafi non consenta di eleggere tutti i componenti del consiglio di amministrazione, provvede l'assemblea seduta stante, con delibera adottata a maggioranza semplice, su proposta dei soggetti presenti cui spetta il diritto di voto, assicurando il rispetto dei requisiti richiesti dalla normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente e dallo statuto in materia di composizione del consiglio di amministrazione e, in particolare, in materia di equilibrio tra generi.
- 15.24. La procedura del voto di lista si applica solo in caso di rinnovo dell'intero consiglio di amministrazione.
- 15.25. In caso di cessazione dalla carica, per qualunque causa, di uno o più amministratori, quelli rimasti in carica provvedono alla loro sostituzione mediante cooptazione (senza vincoli di lista), comunque assicurando il rispetto dei requisiti stabiliti dalla normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente e dallo statuto in materia di composizione del consiglio di amministrazione e, in particolare, in materia di equilibrio tra generi. La nomina di amministratori, ai sensi dell'articolo 2386 del Codice Civile, è effettuata dall'assemblea con le maggioranze di legge e senza vincoli di lista in modo da assicurare il rispetto dei requisiti stabiliti dalla normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente e dallo statuto in materia di

composizione del consiglio di amministrazione e, in particolare, in materia di equilibrio tra generi; gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Articolo 16) Poteri del consiglio di amministrazione

- 16.1. Al consiglio di amministrazione spettano tutti i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e di disposizione che non siano riservati inderogabilmente dalla legge all'assemblea degli azionisti, fermo restando quanto previsto all'articolo 12.1 che precede.
- 16.2. Il consiglio di amministrazione è competente, oltre che a emettere obbligazioni non convertibili, ad assumere le deliberazioni concernenti la fusione e la scissione, nei casi previsti dalla legge, l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, l'indicazione di quali tra gli amministratori, oltre al presidente, hanno la rappresentanza della Società, la riduzione del capitale in caso di recesso del socio, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.

Articolo 17) Cariche

- 17.1. Il consiglio di amministrazione, allorquando non vi abbia provveduto l'assemblea, nomina il presidente; può altresì nominare uno o più vice presidenti e uno o più amministratori delegati nonché attribuire altre particolari cariche.
- 17.2. Il presidente del consiglio di amministrazione convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori.
- 17.3. Il consiglio di amministrazione può inoltre nominare un segretario scegliendolo anche al di fuori dei suoi componenti.
- 17.4. Il consiglio di amministrazione può delegare, nei limiti di cui all'articolo 2381 del Codice Civile, parte delle proprie attribuzioni a uno o più dei suoi componenti, determinandone i poteri e la relativa remunerazione. Il consiglio di amministrazione può altresì costituire un comitato esecutivo del quale fanno parte di diritto, oltre ai consiglieri nominati a farne parte, anche il presidente, nonché tutti i consiglieri muniti di delega. Inoltre, il consiglio di amministrazione può costituire al proprio interno uno o più comitati con funzioni propositive, consultive o di controllo determinandone le funzioni e i poteri.
- 17.5. Per la convocazione, la costituzione e il funzionamento del comitato esecutivo valgono le norme previste per il consiglio di amministrazione; le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti.
- 17.6. Al consiglio di amministrazione spetta in ogni caso il potere di controllo e di avocare a sé le operazioni rientranti nella delega, oltre che il potere di revocare le deleghe.
- 17.7. L'organo amministrativo può altresì nominare direttori generali, condirettori, e vice-direttori determinandone i poteri, nonché conferire procure a terzi, per determinati atti o categorie di atti.
- 17.8. Gli organi delegati curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, con cadenza almeno trimestrale, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per

le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue controllate.

Articolo 18) Firma e rappresentanza della Società

- 18.1. Il potere di rappresentare la società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al presidente del consiglio di amministrazione, nonché, se nominati, ai vice presidenti, nei limiti stabiliti dal consiglio di amministrazione.
- 18.2. In caso di nomina di consiglieri delegati, a essi spetta la rappresentanza della società nei limiti dei loro poteri di gestione. Negli stessi limiti viene conferito il potere di rappresentanza al presidente dell'eventuale comitato esecutivo.
- 18.3. La rappresentanza della società spetta anche al direttore generale, ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

Articolo 19) Riunioni del consiglio di amministrazione

- 19.1. Il consiglio di amministrazione deve essere convocato, all'interno dell'Unione Europea, ogni volta che il presidente lo ritenga opportuno, nonché quando ne venga fatta richiesta da un amministratore delegato o da almeno due consiglieri in carica (nel caso in cui il consiglio di amministrazione sia composto da un numero di amministratori inferiore a sette) o tre consiglieri in carica (nel caso in cui il consiglio di amministrazione sia composto da un numero di consiglieri pari o superiore a sette) o dal collegio sindacale.
- 19.2. Il consiglio di amministrazione viene convocato dal presidente con comunicazione scritta, anche via telefax o posta elettronica, da inviarsi almeno 3 (tre) giorni prima della riunione, salvo i casi di urgenza per i quali è sufficiente il preavviso di un giorno.
- 19.3. In mancanza delle formalità suddette, le riunioni del consiglio di amministrazione sono regolarmente costituite con la presenza di tutti gli amministratori in carica e di tutti i sindaci effettivi; tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.
- 19.4. Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. I consiglieri astenuti o che siano dichiarati in conflitto di interessi non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza deliberativa.
- 19.5. Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che:
 - a) siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
 - b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

19.6. Le deliberazioni del consiglio sono constatate da processo verbale, firmato dal presidente della riunione e dal segretario della medesima.

Articolo 20) Compensi

- 20.1. I compensi – anche sotto forma di partecipazione agli utili o con attribuzione del diritto di sottoscrivere a prezzo predeterminato azioni di futura emissione – spettanti agli amministratori sono stabiliti all'atto della nomina o dall'assemblea; può inoltre essere deliberata una indennità di fine mandato.
- 20.2. La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale.
- 20.3. L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche. Tutti gli amministratori hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento del mandato.

Articolo 21) Collegio sindacale

- 21.1. Il collegio sindacale è composto di 3 (tre) sindaci effettivi; devono inoltre essere nominati 2 (due) sindaci supplenti.
- 21.2. I sindaci devono possedere i requisiti di legge. Gli stessi restano in carica per 3 (tre) esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al 3° (terzo) esercizio della carica.
- 21.3. Fermo restando quanto previsto ai successivi paragrafi, nomina, revoca, cessazione, sostituzione e decadenza dei sindaci sono regolate dalla legge.
- 21.4. Il collegio sindacale si riunisce su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.
- 21.5. Le riunioni del collegio sindacale si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, ai sensi dell'articolo 19.5 che si applicherà *mutatis mutandis*.
- 21.6. La nomina dei sindaci viene effettuata sulla base di liste presentate dai soci, con la procedura qui di seguito prevista. Le liste devono indicare almeno 1 (un) candidato alla carica di sindaco effettivo e un candidato alla carica di sindaco supplente e potranno contenere fino ad un massimo di 3 (tre) candidati alla carica di sindaco effettivo e di 2 (due) candidati alla carica di sindaco supplente. I candidati sono elencati mediante un numero progressivo. Ciascuna lista si compone di 2 (due) sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. Ogni candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità. Le liste che, nella sezione dei sindaci effettivi, recano un numero di candidati pari a 3 (tre) devono includere, ai primi 2 (due) posti della stessa sezione ed ai primi 2 (due) posti della sezione dei sindaci supplenti, candidati di genere diverso.
- 21.7. Hanno diritto di presentare le liste i soci cui spetta il diritto di voto che da soli o insieme siano complessivamente titolari della quota di partecipazione richiesta dallo statuto per la presentazione delle liste in materia di nomina

dei componenti del consiglio di amministrazione. Ogni socio non può presentare o concorrere a presentare, né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.

- 21.8. Ai fini della determinazione della titolarità della quota minima di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste, si ha riguardo (i) alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la società, e (ii) al capitale sociale della società alla medesima data. La certificazione comprovante la titolarità di tale partecipazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della società.
- 21.9. Le liste, corredate dei *curricula* professionali dei soggetti designati e sottoscritte dai soci che le hanno presentate, devono essere depositate presso la sede sociale entro il 25° (venticinquesimo) giorno precedente la data dell'assemblea in prima o unica convocazione, fermi i termini stabiliti dalla legge per il deposito con riguardo alle convocazioni successive alla prima, e messe a disposizione del pubblico secondo la normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente. Ferma restando la facoltà di produrre la certificazione comprovante la titolarità della partecipazione nel termine previsto dal precedente articolo 21.8, all'atto della presentazione della lista, devono essere forniti anche (i) le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato la lista, con indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, (ii) un *curriculum vitae* di ciascun candidato contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati e (iii) le ulteriori informazioni, richieste dalla normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente, che saranno indicate nell'avviso di convocazione dell'assemblea. I soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa devono, inoltre, presentare una dichiarazione attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dalle norme di legge con questi ultimi. Entro lo stesso termine, devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge e il rispetto del limite al cumulo degli incarichi di cui al successivo articolo 21.10, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge, dai regolamenti e dallo statuto per i membri del collegio sindacale, e l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo da essi ricoperti presso altre società.
- 21.10. Non possono essere eletti sindaci coloro che ricoprono incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore ai limiti stabiliti dalla normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente.
- 21.11. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono s'intendono non presentate e non vengono sottoposte a votazione.
- 21.12. All'elezione dei sindaci si procede come segue:
- a) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero dei voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, 2 (due) sindaci effettivi e 1 (un) sindaco supplente;
 - b) dalla seconda lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero dei voti, tra le liste presentate e votate dai soci che non siano collegati ai soci di riferimento ai sensi dell'articolo 148, comma 2 del TUF, sono

tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il restante sindaco effettivo e l'altro sindaco supplente.

- 21.13. Nel caso in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti si procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste nell'osservanza della normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti.
- 21.14. È eletto alla carica di Presidente del collegio sindacale il candidato al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo eletto ai sensi del precedente articolo 21.12 b).
- 21.15. Qualora la composizione del collegio sindacale derivante dall'applicazione dei precedenti paragrafi non consenta il rispetto dell'equilibrio tra i generi secondo la normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente, tenuto conto del loro ordine di elencazione in lista, gli ultimi eletti della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti del genere più rappresentato decadono nel numero necessario ad assicurare l'ottemperanza al requisito, e sono sostituiti dai primi candidati non eletti della stessa lista del genere meno rappresentato. In mancanza di candidati del genere meno rappresentato all'interno della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti in numero sufficiente a procedere alla sostituzione, l'assemblea integra l'organo con le maggioranze di legge, assicurando il soddisfacimento del requisito.
- 21.16. Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprime il proprio voto su di essa; qualora la lista ottenga la maggioranza relativa, risultano eletti sindaci effettivi i 3 (tre) candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa e sindaci supplenti i 2 (due) candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa; la presidenza del collegio sindacale spetta alla persona indicata al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo nella lista presentata. In caso di morte, rinuncia o decadenza di un sindaco effettivo, subentra il sindaco supplente eletto al primo posto purché tale sostituzione assicuri l'equilibrio tra generi secondo la normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente. In caso contrario subentra quello eletto al secondo posto. Nell'ipotesi di cessazione del Presidente, il collegio sindacale sceglie e nomina tra i propri membri il nuovo Presidente, che resta in carica fino alla prima assemblea, che deve provvedere all'integrazione del collegio sindacale.
- 21.17. In mancanza di liste, il collegio sindacale ed il suo Presidente vengono nominati dall'assemblea con le maggioranze di legge e nel rispetto della normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente anche in materia di equilibrio tra generi. Per la nomina di sindaci che abbia luogo al di fuori delle ipotesi di rinnovo dell'intero collegio sindacale, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge, nel rispetto della normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente anche in materia di equilibrio tra generi.
- 21.18. Qualora siano state presentate più liste, in caso di morte, rinuncia o decadenza di un sindaco effettivo subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato eletto al primo posto purché tale sostituzione assicuri l'equilibrio tra generi secondo la normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente. In caso contrario subentra quello eletto al secondo posto. Per provvedere alla nomina da parte dell'assemblea dei sindaci per l'integrazione del collegio sindacale si procede come segue: qualora si debba provvedere alla sostituzione di sindaci eletti nella lista di maggioranza, la nomina avviene con votazione a maggioranza relativa senza il vincolo di lista, nel rispetto della normativa

anche regolamentare *pro tempore* vigente anche in materia di equilibrio tra generi; quando, invece, si debba provvedere alla sostituzione di sindaci eletti nella lista di minoranza, la nomina avviene con votazione a maggioranza relativa, scegliendo fra i candidati indicati nella lista di cui faceva parte il sindaco da sostituire o, in subordine, fra i candidati collocati nelle eventuali ulteriori liste di minoranza, nel rispetto della normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente anche in materia di equilibrio tra generi. In mancanza di candidati della o delle liste di minoranza, la nomina avviene mediante la votazione di una o più liste, composte da un numero di candidati non superiore a quelli da eleggere, presentate prima dell'assemblea con l'osservanza delle disposizioni dettate nel presente articolo per la nomina del collegio sindacale, fermo restando che non potranno essere presentate liste (e se presentate saranno prive di effetto) da parte dei soci di riferimento o dei soci ad essi collegati, come definiti dalla normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente. Risulteranno eletti i candidati compresi nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

21.19. L'assemblea determina il compenso spettante ai sindaci, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico.

21.20. I poteri ed i doveri dei sindaci sono quelli stabiliti dalla legge.

Articolo 22) Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari

22.1. Ove richiesto dalla normativa *pro tempore* vigente, il consiglio di amministrazione (i) nomina e revoca un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, previo parere obbligatorio ma non vincolante del collegio sindacale; (ii) ne determina la durata e (iii) gli conferisce adeguati poteri e mezzi per l'esercizio delle funzioni.

22.2. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari è nominato tra soggetti in possesso di una significativa esperienza professionale nel settore contabile, economico e finanziario, per almeno 5 anni e degli eventuali ulteriori requisiti stabiliti dal consiglio di amministrazione e/o dalla disciplina legale e regolamentare tempo per tempo vigente.

Articolo 23) Revisione legale dei conti

23.1. La revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

23.2. L'assemblea, su proposta motivata del collegio sindacale, conferisce l'incarico e determina il corrispettivo spettante al revisore legale o alla società di revisione legale per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico; l'incarico ha la durata stabilita dalla legge.

Titolo V – Esercizi sociali e redazione del bilancio

Articolo 24) Esercizio sociale e ripartizione degli utili

24.1. L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

24.2. Alla fine di ogni esercizio, l'organo amministrativo procede alla redazione del bilancio, nelle forme e con le modalità previste dalla legge.

24.3. L'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla

chiusura dell'esercizio sociale; tale termine, nei casi consentiti dalla legge, può essere elevato a 180 (centottanta) giorni.

- 24.4. Gli utili risultanti dal bilancio approvato dall'assemblea, previa deduzione della quota destinata a riserva legale, possono essere distribuiti ai soci o destinati a riserva, secondo la deliberazione dell'assemblea stessa.
- 24.5. Gli amministratori, in presenza delle condizioni di legge, possono deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi.

Titolo VI – Recesso e scioglimento

Articolo 25) Recesso

- 25.1. Il diritto di recesso è disciplinato dalla legge, fermo restando che non hanno diritto di recedere gli azionisti che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:
 - a) la proroga del termine, e
 - b) l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.
- 25.2. I termini e le modalità dell'esercizio del diritto di recesso, i criteri di determinazione del valore delle azioni ed il procedimento di liquidazione sono regolati dalla legge, tenendo altresì conto, ai fini della determinazione del valore delle azioni qualora siano negoziate su un mercato regolamentato, dell'andamento delle stesse in detto mercato secondo quanto previsto dall'articolo 2437-ter, comma 3, del Codice Civile.

Articolo 26) Nomina dei liquidatori

- 26.1. Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'assemblea nomina uno o più liquidatori e delibera ai sensi di legge.

Titolo VII – Miscellanea

Articolo 27) Disposizioni generali

- 27.1. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme di legge.